

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1665 del 29/03/2017
Oggetto	OGGETTO: Cambio di titolarità di concessione di occupazione di area demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica COMUNI: Argenta - Molinella CORSI D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra TITOLARE: Azienda agricola Sanguin Antero CODICE PRATICA N. BO11T0049/17VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1698 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Cambio di titolarità di concessione di occupazione di area demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica

COMUNI: Argenta - Molinella

CORSI D'ACQUA: fiume Reno, sponda destra

TITOLARE: Azienda agricola Sanguin Antero

CODICE PRATICA N. BO11T0049/17VR01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di

ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 77/2016 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico.
- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.

Considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio per l'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare,

richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno n. 13483 del 31/10/2011 (Prat.n. BO11T0049) con la quale si rilasciava concessione demaniale alla Azienda agricola Bondioli Ermano, con sede legale ad Argenta in via Strada Valletta n.58, C.F. BNDRMN26B15A393M, P.I. 01841930389, per l'utilizzo di pertinenza idraulica lungo il fiume Reno, sponda destra in:

- Comune di Argenta (FE), Foglio 66, Mappali 2,3,5,10,26,27,28;

- Comune di Molinella (BO), Foglio 31, Mappali 1,2,3,4,5,6; Foglio 32, Mappali 1,2,3,7; Foglio 33, Mappali 1,2,3; Foglio 37, Mappali 1,2,3; Foglio 38, Mappali 1,2,3; Foglio 43, Mappali 1p,2p,3p,

per una superficie arginale complessiva di ha 19.22.51 e golenale di ha 32.05.28, da utilizzarsi ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, con scadenza 31/10/2017;

richiamato inoltre il Disciplinare tecnico parte integrante della determinazione n. 13483 del 31/10/2011 sopra citata e contenente le prescrizioni idrauliche per l'esercizio della concessione, ai sensi R.D. 523/1904;

Vista l'istanza assunta al PGB0.2017.309 del 10/01/2017 pratica n. BO15T0049/17VR01 - presentata da Azienda agricola Sanguin Antero, nato a Alfonsine (RA) il 26/12/1963, C.F.SNGNTR63T26A191M, P.I. 02842021202, residente in Molinella (BO) via Morgone n.6, con la quale chiede il subentro nella concessione BO11T0049 rilasciata con Determina n. 13483 del 31/10/2011, per rinuncia degli eredi a proseguire l'attività;

vista l'allegata nota a firma Bondioli Rosa, nata ad Argenta (FE) il 20/05/1957, C.F. BNDRSO57E60A393S che, in qualità di legittimo erede di Bondioli Ermano, titolare dell'omonima azienda agricola e deceduto a Ferrara il 22/11/2016, dichiara di acconsentire al subentro da parte di Sanguin Antero;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio del cambio di titolarità della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei versamenti del canone fino al 31/10/2017;
- del deposito cauzionale per l'importo di € 4.135,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del Disciplinare di concessione allegato al presente atto da parte del legale rappresentante della società concessionaria, assunta agli atti con PGB0.2017.5993 del 20/03/2017;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di concedere a Azienda agricola Sanguin Antero, nato a Alfonsine (RA) il 26/12/1963, C.F.SNGNTR63T26A191M, P.I. 02842021202, residente in Molinella (BO) via Morgone n.6, il

subentro nella concessione BO11T0049 rilasciata con Determina n. 13483 del 31/10/2011 al precedente titolare: Azienda agricola Bondioli Ermano, con sede legale ad Argenta in via Strada Valletta n.58, C.F. BNDRMN26B15A393M, P.I. 01841930389, per l'utilizzo di pertinenza idraulica lungo il fiume Reno, sponda destra in:

- Comune di Argenta (FE), Foglio 66, Mappali 2,3,5,10,26,27,28;

- Comune di Molinella (BO), Foglio 31, Mappali 1,2,3,4,5,6; Foglio 32, Mappali 1,2,3,7; Foglio 33, Mappali 1,2,3; Foglio 37, Mappali 1,2,3; Foglio 38, Mappali 1,2,3; Foglio 43, Mappali 1p,2p,3p, alle seguenti condizioni;

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza è fissata dalla Determina n. 13483 del 31/10/2011, **al 31/10/2017**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo entro la scadenza alla scrivente Struttura e versare il conseguente canone;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g)il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2)di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale identificato, sono contenute nell'allegato Disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

3)di dare atto che le spese d'istruttoria stabilite in € 75,00 ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004, sono state versate dal concessionario in data 11/01/2017 mediante bonifico presso Poste italiane su c/c intestato a Regione Emilia Romagna, Servizio tecnico bacino Reno, IBAN: IT 17 A 07601 02400 000013665401;

4)di stabilire che il deposito cauzionale previsto all'art.20 della L.R. 7/2004 è quantificato in € 4.135,00 corrispondente ad una annualità del canone, è stato versato in data 21/03/2017 mediante bonifico bancario presso Poste Italiane Spa, su c/c intestato a Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale, IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409;

5)di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

6)stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

7)di dare atto che la presente Determinazione costituisce cambio di titolarità della Determinazione di concessione n. 13483 del 31/10/2011, registrata ai sensi del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni in L. 128/2013, presso l'Agenzia delle entrate di Portomaggiore (FE), al n.1149, Sr 3 in data 8/11/2011;

8)di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

9) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE TECNICO

-COMUNE: Argenta (FE) e Molinella (BO).

-Corso d'acqua: Fiume Reno.

-Oggetto: Concessione pertinenza idraulica ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno.

-Identificazione Catastale:

fiume Reno destra idraulica, comune di Argenta; Foglio 66 Mappali 2,3,5,10,26,27,28;

fiume Reno destra idraulica, Comune di Molinella (BO); Foglio 31 Mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6; Foglio 32 Mappali 1, 2, 3, 7; Foglio 33 Mappali 1, 2, 3; Foglio 37 Mappali 1, 2, 3; Foglio 38 Mappali 1, 2, 3; Foglio 43 Mapp. 1p, 2p, 3p.

-Superficie arginale complessiva: ha 19.22.51

-Superficie golenale complessiva ha 32.05.28

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche 25 luglio 1904,

n.523 ed il R.D. 19 novembre 1921, n.1688;

- la Legge 183/89 del 18/05/1989;

-il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Reno, redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

-Verificata l'ubicazione del terreno oggetto di istanza e viste le risultanze del sopralluogo appositamente effettuato dai tecnici del Servizio tecnico di bacino Reno;

-Premesso quanto sopra si rilascia il presente Disciplinare tecnico per l'occupazione temporanea del terreno in oggetto ed indicato nella planimetria allegata alla domanda suddetta di complessivi:(Superficie arginale complessiva: ha 19.22.51, superficie golenale complessiva ha 32.05.28), da utilizzarsi a sfalcio e coltivazioni agricole, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti tassative condizioni:

1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golenale dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale, ma preferibilmente quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi .

4) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

5) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.

6) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà dell'Amministrazione far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio dell'Amministrazione stessa, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

7) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

8) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

9) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

10) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e

trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

11) E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

12) E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

13) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

14) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

15) L'Amministrazione concedente si riserva di revocare, per esigenze idrauliche ed in qualsiasi momento, la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualsiasi cosa.

16) L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

17) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque cosa, l'inottemperanza comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

18) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio

dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

19) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato, potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti interclusi a loro concessionati.

20) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

21) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.